

XX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

BITONTE	Dott.	Augusto Angelo	Presidente rel.
PIANTA	Dott.	Donato	Consigliere
MIGLIO	Dott.ssa	Antonietta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. ~~92/13~~ Ruolo Gen. promossa con ricorso in appello notificato, con pedissequo decreto di fissazione dell'odierna udienza, il giorno 29 gennaio 2014 alla creditrice istante srl ~~Medicat~~ al Curatore del Fallimento e ad ~~Alessandro Colombelli~~ e posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2014.

da

~~Maria Vattaneo~~, quale amministratrice e liquidatrice della srl ~~Colorificio Autoaccessori Giadin~~ in liquidazione con l'avv. ssa ~~Maria Biaggio~~ del foro di Brescia, per procura a margine del ricorso in appello.

APPELLANTE

contro

srl ~~Medicat~~

SENT. N. 388/14

Cron. N.

Rep. N. 418

R. Gen. N.39/2014

Camp. Civ. N. =

OGGETTO:appello a sentenza n.184/2013 del Tribunale di Brescia



con gli avvocati **P. [redacted]** di **[redacted]** e **[redacted]** di **[redacted]**
Bergamo, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in **[redacted]**, via
Pietro Bultroni n. 1

APPELLATA

E contro

Fallimento srl **[redacted]** in liquidazione,
in persona del curatore

APPELLATO NON COSTITUITO

E nei confronti di

Alessandro Colombetti, già socio della snc **[redacted]** e **[redacted]**
[redacted]

APPELLATO NON COSTITUITO

In punto:

Appello a sentenza 321/2013 del Tribunale di Bergamo

IN FATTO E IN DIRITTO

Impugna l'appellante la sentenza di cui alla epigrafe che ebbe a
dichiarare il fallimento della srl odierna appellante su ricorso della
creditrice srl **[redacted]**, che aveva agito in persona della legale rappre-
sentante, unica socia, signora **[redacted]**, chiedendo il fal-
limento della società odierna reclamante nonché di tale **[redacted]**
Colombetti, indicato qual socio illimitatamente responsabile della snc
[redacted] e **[redacted]**

Lamenta che il tribunale abbia pronunciato pure essendo in atti
la prova della omessa notifica della istanza alla società debitrice in
persona della liquidatrice odierna ricorrente e pure essendo tale circo-



stanza pacificamente ammessa dalla creditrice istante, la quale, nel foglio allegato a verbale dell'udienza di comparizione avanti al giudice designato, aveva espressamente chiesto nuovo termine (abbreviato, attesa l'affermata urgenza a provvedere), dopo aver preso atto della omessa notifica della istanza alla debitrice, come da relata di notifica che di ciò aveva dato atto.

Il giudice, riservatosi di riferirne al Collegio, non aveva sciolto la riserva, mentre il collegio aveva pronunciato l'impugnata sentenza laconicamente affermando di aver verificato "...la regolarità della notifica del ricorso alla debitrice alla sede legale situata presso un professionista..".

All'odierna udienza in camera di consiglio è comparso il Difensore della appellante, nonché il Difensore della cr costituita in persona della predetta socia unica.

Nessuno è comparso per [REDACTED] il quale, peraltro, era stato assolto da ogni pretesa nella medesima sentenza.

Nessuno è comparso per la Curatela.

In aggiunta alle ragioni dedotte a conforto dell'appello, l'appellante ha osservato, dimettendone documentazione di provenienza della CCIA, l'irritualità della istanza proposta dalla srl [REDACTED] posto che essa, diversamente da quanto affermato, si trovava in stato di liqui dazione già al tempo della proposizione dell'istanza e, tuttavia, essa era stata proposta dalla socia, non più legale rappresentante, e non già dalla liquidatrice, signora [REDACTED]

L'appello è fondato.



Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la notifica presso il commercialista ove la società debitrice aveva sede, non ebbe affatto esito positivo, posto che detto commercialista ebbe a rifiutare la consegna del plico dopo aver dichiarato che la società non aveva più sede presso il di lui studio in quanto cancellata dal registro delle imprese.

Orbene, la circostanza che la società possa essere dichiarata fallita ancorchè estinta, purchè entro l'anno da tale evento (anno, nella specie non ancora trascorso alla data in cui la notifica fu tentata), non vale affatto, di per sé, a prorogare la domiciliazione della società ove, come nella specie, la cancellazione sia stata preceduta da messa in liquidazione, nomina di liquidatore nella persona di soggetto diverso dal precedente legale rappresentante e contestuale indicazione della sede della liquidazione presso il liquidatore medesimo, in luogo diverso da quello ove in precedenza la società aveva sede. Tutto ciò risultava regolarmente comunicato e iscritto al registro delle imprese e, dunque, la notifica della istanza di fallimento doveva essere eseguita alla società in persona del liquidatore signora ~~Marisa Cattaneo~~ (odier-
na appellante) presso il domicilio indicato in Bergamo, via ~~Pa. ...~~
~~n. 20~~, quale ultimo domicilio della società prima della cancellazione avvenuta il 7 gennaio 2013 (vale a dire undici mesi prima che la creditrice tentasse la notifica 20 novembre 2013 presso il commercialista ove la società aveva sede prima dell'inizio della fase di liquidazione deliberata in data 1 agosto 2012 e iscritta in data 8 agosto 2012.

In ogni caso, diversamente da quanto affermato in sentenza, la



notifica presso il commercialista, tentata in via ~~Castelli n. 18~~ presso il di lui studio, non ebbe affatto esito positivo, come da relata di omessa notifica.

Ne consegue la nullità della sentenza siccome emessa in violazione dell'obbligo di consentire al fallendo di conoscere l'istanza e di congruamente esercitare il proprio diritto di difesa.

Quanto alle spese, se è fuori discussione che la stessa creditrice ebbe a prendere buona nota della mancata notifica della istanza e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per l'audizione della debitrice e pur se, in conclamata ragione di ciò, ebbe a chiedere al giudice nuovo termine per ottemperarvi, è anche fuori discussione che la messa in liquidazione, il suo compimento e l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice erano tutte circostanze regolarmente e tempestivamente iscritte nel registro medesimo e, dunque, pienamente disponibili perché chiunque ne prendesse nota e prendesse nota altresì che la società, a far tempo dall'8 agosto 2012, era rappresentata dal liquidatore e la sede della liquidazione era stata dichiarata in Bergamo, Via ~~Castelli n. 18~~ presso la liquidatrice, signora ~~Marisa Cattaneo~~ e non presso lo studio del commercialista ove la società aveva sede prima della liquidazione.

Ne consegue che la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla appellante le spese sostenute che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

P T M

Revoca il fallimento di cui alle premesse e condanna la credi-




trice istante al pagamento delle spese sostenute dalla appellante, spese che si liquidano come in motivazione oltre al rimborso del contributo unificato e oltre accessori di legge.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno 19 del mese di Marzo dell'anno 2014

Il presidente estensore


Augusto Angelo Bitonte



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Oggi 20 MAR. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

